

PROCURA PRESSO
PRETURA ROMA

10 OTTOBRE 1998

P.M.: CORASANITI

**Riservatezza • Illecita
diffusione di dati personali •
Divulgazione di una notizia
• Reato • Esclusione.**

Il riferimento all'illecito trattamento di dati personali, contenuto nell'art. 35 della legge 675/1996, implica una (illecita) attività di registrazione, elaborazione e fissazione di basi di dati illegittimamente trattate aventi quale effetto tecnico la precisa individuazione — mediante interconnessione relazionale — di singoli individui, sulla base di riscontri incrociati del contenuto delle informazioni relazionate.

La mera diffusione di un singolo dato, pur potendo essere illecito rilevante sotto il profilo civile, non costituisce reato.

**Riservatezza • Divulgazione
di una notizia • Notorietà
dell'episodio e dei
protagonisti • Reato •
Esclusione.**

Quando si tratta di divulgazione di informazioni e notizie (peraltro già da tempo divulgate) nel contesto di una ricostruzione — diretta od indiretta — di un episodio delittuoso, la notorietà dei protagonisti e della parte offesa in relazione al diritto di cronaca esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 35 della legge n. 675 e determina la sottoposizione della materia esclusivamente alla disciplina del codice di deontologia per i giornalisti ex art. 25, comma 1, della legge n. 675.

**Riservatezza • Dati attinenti
la vita sessuale • Nozione •
Violenza sessuale • Vittima •
Esclusione.**

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 675 per dati attinenti « la vita sessuale » devono intendersi quei dati che consentano di ricostruire particolari abitudini o patologie che attengono alla sfera intima dei comportamenti sessuali dell'individuo; ne esorbita, pertanto, la ricostruzione giornalistica di un episodio di violenza sessuale ai danni della denunciante.

**Radiotelevisione •
Divulgazione delle
generalità o dell'immagine
di persona offesa da atti di
violenza sessuale previsti
dalla legge 1996, n. 66 •
Altri reati • Violazione
dell'art. 734-bis cod. pen. •
Esclusione.**

La fattispecie prevista dall'art. 734-bis cod. pen. si applica soltanto nei « casi » dei delitti previsti dalla legge 1996 n. 66 e cioè con espresso riferimento ai delitti contro la libertà sessuale come riformati dalla citata legge, non nel caso in cui siano contestate le fattispecie incriminatrici previgenti la novella, non potendosi evidentemente ammettere una interpretazione indirettamente retroattiva della disposizione contravvenzionale.

**Radiotelevisione •
Divulgazione delle
generalità o dell'immagine
della persona offesa di atti
di violenza sessuale •
Notorietà • Reato •
Esclusione.**

La rielaborazione giornalistica di notizie già divulgate, anche in tempi remoti, non integra la fattispecie prevista dall'art. 734-bis cod. pen.; la nuova normativa, oltre che sul piano generale, si riferisce alla nuova disciplina generale espressa-

mente quasi a rimarcare il carattere dell'attualità dei fatti di violenza sessuale oggetto di cronaca, nei casi di divulgazione del nome della persona offesa dai reati.

Il Pubblico Ministero dott. Giuseppe Corasaniti, letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di ignoti da identificare per il reato di cui all'art. 35 legge 675/96 ai danni di Colasanti Donatella iscritto nel registro delle notizie di reato in data 9 ottobre 1998;

Premesso che:

a) Il fatto lamentato non costituisce ipotesi di illecito penale, per evidente carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi alla base della fattispecie ipotizzata, posto che nella specie non vi è stato alcun trattamento illecito di dati personali, ma si tratta semmai di una questione di rilevanza civile connessa alla violazione del diritto alla riservatezza, poiché tale comportamento (la pretesa violazione delle norme della legge n. 675/96 in relazione al combinato disposto degli artt. 22 e 35 della stessa legge) non manifesta alcunché di illecito — almeno sul piano generale — per evidente carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi alla base della predetta fattispecie penale.

b) Specificamente, prima di tutto, con riguardo alla legge n. 675/96 in particolare all'art. 35¹ l'ipotesi di reato appare quanto mai inconferente: la legge n. 675, infatti, chiarisce che (art. 1 lett. b) e c), come debba intendersi:

per « trattamento », qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

¹ Art. 35. (*Trattamento illecito di dati personali*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.

per « dato personale », qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

c) Ed invero proprio l'applicazione dell'art. 35 della legge 675/1996 nell'esposto indirettamente richiamata anche alla luce della Direttiva CEE 95/46 qui non ha alcun ragion d'essere neppure sul piano meramente generale, poiché il riferimento all'illecito trattamento di dati personali implica una (illecita) attività di registrazione, elaborazione e fissazione di basi di dati (archivi, databases) illegittimamente trattate, costituendo appunto possibile violazione alla predetta legge n. 675, aventi quale effetto « tecnico » la precisa individuazione — mediante interconnessione relazionale — di singoli individui, sulla base di riscontri incrociati del contenuto delle informazioni relazionate.

d) È proprio la Direttiva 95/46, ai punti 26 e 27 dei « considerando » a chiarire che « per determinare se una persona è identificabile, è opportuno prendere in considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona » e che « la tutela delle persone fisiche deve essere applicata al trattamento dei dati sia automatizzato sia manuale; che la portata della tutela non deve infatti dipendere dalle tecniche impiegate poiché, in caso contrario, sussisterebbero gravi rischi di elusione delle disposizioni; che nondimeno, riguardo al trattamento manuale, la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati; che, in particolare, il contenuto di un archivio deve essere strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone che consentano un facile accesso ai dati personali ». *Sicché la mera diffusione di un singolo dato, pur potendo essere in sé illecito rilevante sotto il profilo civile (sempre che sia dimostrata la pertinenza e la rilevanza del dato estratto o diffuso illecitamente e la diretta derivazione dalla base di provenienza) non costituisce reato.*

e) Che nella specie si tratta oltretutto di una trasmissione televisiva della RAI, di cui si paventa l'illiceità ai termini della legge n. 675, e che considerata la notorietà dei protagonisti e della parte offesa in relazione al diritto di cronaca, la materia è rimessa esclusivamente ed integralmente al codice di deontologia per i giornalisti ex art. 25² della stessa

² Di cui si riportata il testo novellato con D.Lgs. 171/1998 (art. 12):

Art. 25. (*Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista*). — 1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'art. 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli artt. 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse

pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art. 31, comma 1, lett. h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo.

Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli in-

legge n. 675, e ciò non può di per sé assumere rilievo sul piano penale, in quanto in via meramente astratta ai sensi dell'art. 35 in combinato disposto con l'art. 22 della legge, non si tratta infatti di elaborazioni di dati attinenti alla sfera sessuale della persona.

f) Nel caso concreto, oltretutto non si tratta di dati personali, ma di informazioni e notizie (peraltro già da tempo divulgate) nel contesto di una ricostruzione — diretta o indiretta — di un episodio delittuoso e non specificamente della vita sessuale del singolo nel suo svolgersi (che infatti è implicita nel richiamo dell'art. 22 della legge n. 675 ai « dati »).

g) Si tratta, cioè, di una descrizione giornalistica di un fatto di cronaca del quale la persona esponente è stata vittima diretta. E si tratta di cronaca, sia pure di particolare efferratezza, di un delitto ben noto, nelle sue modalità così come nella qualificazione nei suoi protagonisti attivi e passivi, già oggetto di giudizio penale (oggetto anch'esso di trasmissione televisiva).

h) Si tratta in tutta evidenza di ricostruzione di un evento di cronaca effettuata in sede giornalistica, e per di più il vigente codice di deontologia per i giornalisti (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 1998) prevede espressamente (art. 1) che *in forza dell'art. 21 Cost., la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96.*

i) Sul rapporto esistente tra diritto all'informazione e (raccolta di) dati personali l'art. 5 del predetto codice per i giornalisti specifica inoltre come « *Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere reli-*

teressati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il codice è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli artt. 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'art. 10.

4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli artt. 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

gioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. Inoltre, in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela ».

j) Che qui nella specie entra in gioco non in modo generico la « sfera sessuale » della persona, e cioè ciò che poi la legge n. 675 definisce espressamente all'art. 22 come « i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale » (cioè in tutta evidenza i dati che consentano di ricostruire particolari abitudini o patologie che attengono alla sfera intima dei comportamenti sessuali dell'individuo), ma semmai il diritto alla riservatezza rispetto ad un episodio di cronaca o meglio rispetto alla ricostruzione giornalistica di un episodio di violenza sessuale ai danni dell'esponente, e quindi ben può l'esponente in sede civile, anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c., precludere la trasmissione di immagini o dati che ne offendano la personalità o ottenere una rettifica.

k) Ma ciò — in ogni caso — non appare minimamente concepibile sul piano del diritto penale, in particolare con riguardo ad attività di comunicazione di massa, quali quelle giornalistica e radiotelevisiva, rispetto alle quali la stessa norma di legge (art. 25 legge n. 675) garantisce, nel prevedere specifiche ed articolate norme deontologiche *una vera e propria « riserva » autodisciplinare*, che di fatto preclude qualsiasi apprezzamento — anche in via d'urgenza, mediante sequestri che appaiono in contrasto con il principio di libertà presidiato dall'art. 21 Cost. — del giudice penale rispetto alla attività comunicativa.

l) Che ogni forma di comunicazione di massa a mezzo stampa, radiofonia e televisione in sé può e deve manifestarsi mediante puntuale esposizione di episodi e ricostruzione di eventi, anche quando questi finiscano per creare disagio individuale o collettivo o persino allarme nella pubblica opinione e ciò pare conforme, oltre che all'art. 21 Cost., anche all'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (*Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenze Sunday Times del 1979, Lingens del 1986 e da ultimo Oberschlick, casi del 1991 e del 1997*).

m) Che nel caso di specie poi troverebbe applicazione proprio l'art. 6 del predetto codice di deontologia per i giornalisti (*Essenzialità dell'informazione*), che prevede, proprio a salvaguardia della libertà di cronaca come « *la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti*. Si tratta, infatti, proprio della ricostruzione giornalistica di un drammatico evento di cronaca che, si ripete, ha già formato oggetto (definitivo) di accertamento processuale, che molto turbò l'opinione pubblica, ma che nel contempo ebbe senza dubbio, nella storia sociale italiana un indubbio effetto di stimolo e di sensibilizzazione nel quale ha trovato radice la recente legge di riforma dei reati contro la sfera sessuale della persona.

n) Che comunque sia pure in via meramente astratta il fatto denunciato potrebbe essere rilevante ai sensi dell'art. 734-bis (*Divulgazione delle ge-*

neralità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale) che prevede che chiunque, nei casi di delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi. Tuttavia la fattispecie non è nella specie applicabile in concreto, in quanto la norma si applicherebbe solo « nei casi » e cioè con espresso riferimento ai delitti contro la libertà sessuale come riformati dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66, non potendosi evidentemente ammettere una interpretazione indirettamente retroattiva della disposizione contravvenzionale, unica peraltro che formalmente tutela la riservatezza nel sistema penale.

o) Anche ad ammettere in via meramente ipotetica la rilevanza nel caso di specie dell'art. 734-bis c.p. in concreto si tratta di rielaborazione giornalistiche di notizie già divulgate in tempi ormai remoti, mentre la nuova normativa, oltre che sul piano generale si riferisce alla nuova disciplina penale espressamente quasi a rimarcare il carattere dell'attualità dei fatti di violenza sessuale oggetto di cronaca nei casi di divulgazione del nome della persona offesa dai reati:

Visto l'art. 554, comma 1 c.p.p.

Chiede disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Disporsi l'immediata restituzione all'avente diritto RAI Radiotelevisione Italiana di quanto in sequestro (master della trasmissione televisiva « Storie maledette » presso la RAI oggetto di provvedimento di sequestro probatorio del P.M. presso il Tribunale di Roma in data 1° ottobre 1998), segnalando che il master predetto risulta sequestrato nonostante l'espresso richiamo a verbale (v. verbale di sequestro in data 1° ottobre 1998) del responsabile dell'Ufficio legale della RAI alla nuova disciplina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 171/1998 che esclude espressamente la necessità del consenso per i dati raccolti per finalità di informazione giornalistica.

Disporsi, infine, la trasmissione dell'eventuale provvedimento di archiviazione e della presente richiesta all'Ufficio del Garante dei dati personali ex art. 40 della legge n. 675/96.